

# Circolare n°585/C/2020: Emergenza COVID-19 – Permessi e Scia, prorogati anche se scaduti.

---

10 Dicembre 2020

Con la pubblicazione della legge di conversione del [DL. 125/2020, convertito nella legge 159/2020](#), diventa operativa proroga in via generalizzata di certificati e permessi.

L'articolo 3-bis stabilisce, infatti, la proroga generalizzata dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (**con l'esclusione del DURC**).

Il testo del DL 125/2020, convertito in legge, attua così una proroga di tutti i certificati permessi e stabilisce che, oltre agli atti in essere, anche gli atti scaduti tra il primo agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla nuova disciplina di proroga che recita, infatti: **“conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”**, stabilito, al momento, al prossimo 31 gennaio 2021.

La proroga riguarda anche la Scia, le segnalazioni certificate di agibilità, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le autorizzazioni paesaggistiche e quelle ambientali, oltre al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

**L'unica eccezione prevista è per i DURC, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria prevista dal DM del 30 gennaio 2015.**

[42735-GURI n 300 del 3\\_12\\_2020.pdf](#)[Apri](#)

[42735-Circolare n 585\\_C\\_2020-MOD.pdf](#)[Apri](#)